



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AFFARI GENERALI**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

**N. 8 – Verona, 27 settembre 2021**

**Si ricorda che sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali**

## SOMMARIO

Si ricorda che sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali.

### SCADENZARIO:

- Ottobre 2021 Pag. 1

### FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Luglio 2021 Pag. 5
- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Agosto 2021 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Luglio 2021 Pag. 7
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Agosto 2021 Pag. 7

### AFFARI GENERALI:

- CONAI – Diminuzione contributo 2022 – Acciaio, alluminio, vetro e procedure semplificate Pag. 8

### AMBIENTE E SICUREZZA:

- Reach – Aggiornata la lista delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione (Candidate List) Pag. 12
- Generatori di Vapore – INL, tempistiche degli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore Pag. 12
- Rifiuti – Approvazione del Mite delle linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti Pag. 13
- Trasporto Merci Pericolose/ADR – Novità accordi multilaterali ADR Pag. 14
- Prevenzione Incendi -Proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio Pag. 15
- Rifiuti – Conversione in Legge del CD. Decreto Semplificazioni Pag. 15
- Emergenza Covid-19 – Proroga validità certificazioni per le esenzioni alle vaccinazioni anti covid Pag. 17

### VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 18

## SCADENZARIO OTTOBRE 2021

---

**01.10.2021 ⇒ ACCESSO SERVIZI INPS – NUOVE MODALITA':**

decorre l'obbligo per la generalità dei cittadini di accedere ai servizi INPS con la modalità Spid, CIE e Carta Nazionale Servizi.

**01.10.2021 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° settembre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° settembre. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli stessi.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca.

Il versamento va effettuato con il Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
- 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
- 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
- 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
- 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
- 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
- 1506 locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi
- 1507 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

**11.10.2021 ⇒ DATORI DI LAVORO DOMESTICO:**

scade il termine per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici, riferiti al 3° trimestre 2021.

**16.10.2021 ⇒ SOLIDARIETA' VENETO:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio – agosto – settembre 2021.

**16.10.2021 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

**€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00**

**18.10.2021 ⇒ IVA FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

**18.10.2021 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **settembre 2021**, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e né abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**18.10.2021 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di settembre (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**18.10.2021 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di settembre (cod. 1001 – 1002 – 1012 ecc.).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**18.10.2021 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di settembre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**18.10.2021 ⇒ INPS:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**18.10.2021 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2021 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2021

**18.10.2021 ⇒ FON.TE:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio-agosto-settembre 2021 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**20.10.2021 ⇒ PREVINDAI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio – agosto – settembre 2021.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**20.10.2021 ⇒ ARCO:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio-agosto-settembre 2021 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**20.10.2021 ⇒ PREVINDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al terzo trimestre luglio – agosto – settembre 2021.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**25.10.2021 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **settembre 2021**;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale, al terzo trimestre 2021.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; é prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**Presentazione:**

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

**31.10.2021 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° ottobre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° ottobre. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli stessi.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca.

Il versamento va effettuato con il Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
- 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
- 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
- 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
- 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
- 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
- 1506 locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi
- 1507 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

**31.10.2021 ⇒ INPS UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di settembre 2021.

**31.10.2021 ⇒ INVIO MODELLO 770/2021:**

scade il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione annuale, Mod. 770/2021, con indicazione delle somme e valori soggetti a ritenuta di imposta e corrisposte nel 2020.

**31.10.2021 ⇒ DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI – VERSAMENTO:**

scade il termine per il versamento alla Regione competente del tributo speciale per il deposito in discarica (ex art. 3, cc. 24-40, L. 549/95) da parte dei gestori di discariche, con riferimento alle operazioni di deposito effettuate nel **quarto trimestre 2021**.

### DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI LUGLIO 2021

---

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di LUGLIO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

				75%	
LUGLIO	2020	/	LUGLIO 2021	+1,9 %	+1,43%

- Variazione biennale:

				75%	
LUGLIO	2019	/	LUGLIO 2021	+1,5%	+1,13%

### DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI AGOSTO 2021

---

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di AGOSTO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

				75%	
AGOSTO	2020	/	AGOSTO 2021	+2,1%	+1,58%

- Variazione biennale:

				75%	
AGOSTO	2019	/	AGOSTO 2021	+1,5%	+1,13%

**Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati**

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
<b>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente</b>													
<b>2021</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,5</b>	<b>+ 0,7</b>	<b>+ 1,2</b>	<b>+ 1,3</b>	<b>+ 1,4</b>	<b>+ 1,9</b>	<b>+ 2,1</b>					<b>2021</b>
2020	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2	2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+1,8	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980



### OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI LUGLIO 2021

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di LUGLIO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5926
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4806
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4373
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	130,3491
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,3767
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,85613
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1822
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,1979
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0856

### OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI AGOSTO 2021

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di AGOSTO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,6118
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4827
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4369
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	129,2841
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,4195
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,85287
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1772
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,2157
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0762

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

## Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

### Il servizio **LEGAL PREMIUM** per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio **LEGAL PREMIUM** (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

**Silvano Brescianini** - email [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 0458102001

**CONAI**  
**DIMINUIZIONE CONTRIBUTO 2022**  
**ACCIAIO, ALLUMINIO, PLASTICA, VETRO E PROCEDURE SEMPLIFICATE**

---



## CONAI riduce altri quattro contributi ambientali: quelli per acciaio, alluminio, plastica e vetro

Dal 1° gennaio 2022 scende a 12 €/tonnellata quello per l'acciaio, a 10 €/tonnellata quello per l'alluminio e a 33 €/tonnellata quello per il vetro. Plastica divisa in cinque fasce in base alla riciclabilità e ai costi di raccolta, selezione e riciclo: valori al ribasso per quattro, invariata una

*Milano, agosto 2021* – Il Consiglio di amministrazione **CONAI** ha deliberato una **diminuzione del contributo ambientale** (o CAC) per quattro materiali di imballaggio: dopo carta e cartone – il cui CAC è stato ridotto lo scorso maggio con decorrenza dal 1° luglio, data in cui è entrato in vigore anche il nuovo CAC per la plastica biodegradabile e compostabile –, arriva ora la decisione di abbassare il contributo per gli imballaggi in **acciaio, alluminio, plastica e vetro**.

Quattro nuove variazioni, legate a valutazioni sullo scenario attuale della filiera del recupero e del riciclo degli imballaggi, in vigore a partire dal **1° gennaio 2022**.

Il contesto favorevole, con **listini dei materiali a riciclo in forte ascesa**, si traduce così in una riduzione dei contributi ambientali: diretta conseguenza dell'introduzione del criterio economico come elemento di valutazione dei contributi stessi. Il sistema CONAI, infatti, si caratterizza proprio come modello capace di modulare interventi e costi in base alla capacità del mercato di far fronte alle esigenze ambientali.

Le riduzioni fin qui approvate, carta compresa, porteranno per le aziende risparmi da CAC stimabili in circa **163 milioni di €**.

### **Riduzione di 6 €/tonnellata per gli imballaggi in acciaio**

Il valore del CAC per l'acciaio scenderà da 18 €/tonnellata a **12 €/tonnellata**.

Una variazione legata a un nuovo scenario economico che vede crescere il valore di mercato dei rottami: i suoi effetti sui ricavi da vendita dei materiali a riciclo sono decisamente positivi e rendono oggi possibile una diminuzione del contributo ambientale per i pack in questo materiale.

Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di imballaggi dovrebbe risultare pari a **quasi 3 milioni di €**, su 500.000 tonnellate di immesso al consumo.



## Riduzione di 5 €/tonnellata per gli imballaggi in alluminio

Il valore del CAC per l'alluminio si ridurrà da 15 €/tonnellata a **10 €/tonnellata**.

L'alluminio è un materiale che ha sempre mantenuto alti i suoi valori di mercato: l'attuale contesto economico, che ha impatti straordinariamente positivi sull'andamento del materiale da riciclo, rende possibile la nuova revisione al ribasso del contributo ambientale per gli imballaggi in questo materiale.

Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di pack dovrebbe risultare pari a **oltre 350.000 €**, su oltre 70.000 tonnellate di immesso al consumo.

## Riduzione di 4 €/tonnellata per gli imballaggi in vetro

Il valore del CAC per il vetro scenderà da 37 €/tonnellata a **33 €/tonnellata**.

La nuova situazione economica, infatti, autorizza a prevedere miglioramenti sia sul fronte dell'immesso al consumo di imballaggi in questo materiale sia su quello dei valori della materia da riciclo. Previsioni che rendono possibile una diminuzione del contributo ambientale.

Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di pack dovrebbe risultare pari a **oltre 11,5 milioni di €**, su circa 2 milioni e 900.000 tonnellate di immesso al consumo.

## Le riduzioni per gli imballaggi in plastica e la nuova diversificazione contributiva

Si passa da quattro a cinque fasce contributive:  
per quattro il CAC si riduce, per una resta invariato

Fasce contributive	CAC in vigore a gennaio 2021 (€/t)	CAC in vigore da gennaio 2022 (€/t)	Variazione 2022-2021
A1	150,00	<b>134,00</b>	-11%
A2	150,00	<b>150,00</b>	0%
B1	208,00	<b>192,00</b>	-8%
B2	560,00	<b>533,00</b>	-5%
C	660,00	<b>644,00</b>	-2%

Già a settembre 2020 il Consiglio d'amministrazione CONAI si era impegnato a **rivedere criteri e logiche della diversificazione contributiva** per gli imballaggi in plastica per l'anno 2022, ossia la suddivisione di questi pack in diverse fasce a cui vengono applicati CAC differenti.



Un impegno preso sia alla luce di quanto in atto a livello europeo, sia con l'obiettivo di legare sempre più i valori del contributo ambientale plastica alla loro riciclabilità e al circuito di destinazione ma anche al deficit di catena, ossia ai costi/ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo.

L'evoluzione 2022 del CAC diversificato per gli imballaggi in plastica prende le mosse dall'aggiunta di una **nuova fascia contributiva**. Dal 1° gennaio 2022 i pack in polimeri plastici saranno infatti divisi in **cinque fasce**.

La fascia A si sdoppierà, dividendosi in **A1 e A2**.

Nella prima voce rimarranno tutti gli imballaggi ricompresi in precedenza nella fascia A, al netto dei pack flessibili in polietilene che passeranno in fascia A2; questi ultimi sono imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito commercio&industria ma sempre più presenti anche nella raccolta differenziata urbana, e di conseguenza con un deficit di catena maggiore.

In questa fascia saranno inoltre tollerati gli imballaggi flessibili in polietilene espanso con spessori uguali o inferiori ai 2 millimetri (attualmente in fascia B2).

Per i pack in **fascia A1**, il CAC scenderà dagli attuali 150 €/tonnellata a **134 €/tonnellata**.

Il CAC per gli imballaggi di **fascia A2**, nonostante il deficit di catena in crescita, rimarrà, ma solo in questa prima fase di prima applicazione, invariato rispetto a quello dell'attuale fascia A: **150 €/tonnellata**.

La **fascia B1** rimarrà dedicata agli imballaggi in prevalenza da circuito domestico con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata.

L'introduzione, in prima applicazione, del criterio economico porterà alla riduzione del CAC per i pack di questa fascia da 208 €/tonnellata a **192 €/tonnellata**.

La **fascia B2** raggrupperà tutti gli altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o commercio&industria. Ossia quelli con diversi livelli di selezionabilità e riciclabilità; quelli riciclabili di recente introduzione sul mercato; quelli a riciclo oneroso e/o dai quali si ottengono rifiuti selezionati di minore qualità; quelli con filiere di riciclo in fase di consolidamento e sviluppo.

In questa fascia saranno tollerati anche gli imballaggi in polietilene espanso con spessori superiori ai 2 millimetri (attualmente in fascia C) e gli strati barriera realizzati in EVOH, ma con limite al 5% del peso totale dell'imballaggio.

Il passaggio dalla fascia B2 alla fascia B1 dei tappi in plastica conformi alla direttiva SUP, quindi progettati per rimanere solidali con il contenitore per bevande in plastica fino a 3 litri, sarà subordinato all'entrata in vigore della norma tecnica EN (in fase di definizione).

Anche la **fascia B2** vedrà il CAC ridursi: dagli attuali 560 €/tonnellata si scenderà a **533 €/tonnellata**.

Rimarranno in **fascia C** quei pack con attività sperimentali di selezione o riciclo in corso, e quelli non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.

Nonostante si tratti della fascia di imballaggi in plastica con maggiore impatto ambientale ed economico, anche questa fascia sarà interessata da una riduzione del contributo ambientale da 660 €/tonnellata a **644 €/tonnellata**, grazie all'introduzione in prima applicazione del deficit di catena e quale effetto dell'ottimizzazione dei costi messa in atto dal consorzio Corepla.



Dopo la pausa estiva è previsto un momento di verifica del deficit di catena che potrebbe determinare ulteriori interventi sul contributo ambientale, dal momento che il mercato della vendita all'asta degli imballaggi post consumo è in continua evoluzione.

Il Consiglio di amministrazione, infine, ha comunque deciso di proseguire il **percorso di analisi per rafforzare ulteriormente la diversificazione contributiva**, in particolare per legare in misura sempre più rilevante i valori del CAC di ogni fascia agli effettivi deficit di catena e prevedendo eventuali ulteriori segmentazioni e rivalutazioni.

Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in plastica dovrebbe risultare pari a **quasi 13 milioni di €**, su oltre 1 milione e 850.000 tonnellate di immesso al consumo.

## Procedure semplificate per l'import

Le riduzioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in €) diminuiranno conseguentemente da 0,20 a **0,19% per i prodotti alimentari imballati** e da 0,10 a **0,09% per i prodotti non alimentari imballati**.

Il contributo mediante il **calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate** (peso complessivo senza distinzione per materiale) scenderà dagli attuali 101 a **99 €/tonnellata**.

I nuovi valori delle altre procedure semplificate saranno a breve disponibili sul sito CONAI.

Per domande e chiarimenti è a disposizione delle aziende consorziate il numero verde 800 337799.



## REACH AGGIORNATA LA LISTA DELLE SOSTANZE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI CANDIDATE ALL'AUTORIZZAZIONE (CANDIDATE LIST)

---

Aggiornata dall'ECHA la Candidate List con otto nuove sostanze SVHC (Substances of Very High Concern).

Le aziende che producono o importano articoli contenenti le nuove sostanze dovranno attivarsi in relazione agli obblighi previsti.

Le nuove sostanze incluse sono:

Substance name	EC number	CAS number
1 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its- individual stereoisomers		-
2 Orthoboric acid, sodium salt	237-560-2	13840-56-7
3 2,2-bis(bromomethyl)propane1,3-diol (BMP);221-967-7, 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-253-057-0, bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol 202-480-9 (TBNPA); 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA)		3296-90-0, 36483-57-5, 1522-92-5, 96-13-9
4 Glutaral	203-856-5	111-30-8
5 Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP)- (UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17)		-
6 Phenol, alkylation products (mainly in para- position) with C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP)		-
7 1,4-dioxane	204-661-8	123-91-1
8 4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol	201-025-1	77-40-7

La Candidate List aggiornata, che prevede un elenco di 219 sostanze, è disponibile sul [sito di ECHA](#).

## GENERATORI DI VAPORE INL, TEMPISTICHE DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE

---

La Direzione Centrale Tutela, Sicurezza e Vigilanza del Lavoro dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Nota n. 3741/2021 (pubblicata il 23 luglio 2021), fornisce le prime indicazioni operative sulle tempistiche degli **esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore da tenere a partire dal 30 settembre 2021**, data di entrata in vigore del D.M. n. 94 del 07/08/2020.

[Scarica la Nota n. 3741 del 3 giugno 2021](#)

## RIFIUTI APPROVAZIONE DEL MITE DELLE LINEE GUIDA SNPA SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

---

Il MITE Ministero della Transizione Ecologica ha approvato con Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 21 agosto 2021) le Linee Guida SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) sulla classificazione dei rifiuti, di cui alla delibera del 18 maggio 2021.

Le nuove Linee Guida SNPA riprendono le precedenti emanate nel 2019 e nel 2020, introducendo alcune modifiche come previsto dal D.Lgs. 116/2020 (ex art. 184 comma 5 «La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano[...]»).

Sul portale del MITE sono quindi disponibili i testi del Decreto n. 47 del 9 agosto 2021 e delle Linee guida SNPA del Consiglio del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sottoparagrafo denominato "3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati".

Le linee guida recentemente approvate dal MITE comprendono:

- un'introduzione normativa, che include riferimenti normativi e linee guida tecniche, la classificazione dei rifiuti pericolosi e la procedura di attribuzione del codice dell'elenco europeo dei rifiuti ai sensi della normativa comunitaria, brevi cenni ad alcune normative europee connesse alla classificazione dei rifiuti;
- l'approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti, con la procedura di valutazione della pericolosità di un rifiuto e alcuni schemi della procedura di classificazione;
- l'elenco europeo dei rifiuti ed esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti (imballaggi, RAEE; rifiuti da demolizione, rifiuti contenenti amianto..);
- i criteri per la valutazione delle caratteristiche di pericolo;
- alcune appendici con indicazioni e informazioni supplementari.

Le suddette linee guida sono da considerarsi immediatamente operative e diventano punto di riferimento per il produttore, all'atto dello smaltimento di rifiuti urbani e speciali, per la corretta attribuzione dei codici EER (o CER) e delle caratteristiche di pericolo HP.

Sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è possibile scaricare:

- il testo Decreto 47
- le Linee guida SNPA
- il Paragrafo



## TRASPORTO MERCI PERICOLOSE/ADR NOVITA' ACCORDI MULTILATERALI ADR

---

*Fonte Normachem*

Per fronteggiare l'emergenza sanitaria dettata dal COVID-19 in tema di Trasporto di Merci Pericolose, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto alcuni Accordi Multilaterali ADR. In particolare, gli Accordi Multilaterali sottoscritti dal 23 marzo 2021 a livello nazionale sono M333, M334, M336.

- **M333:** riguardante i Certificati di Formazione dei Conducenti che trasportano merci pericolose. Per i certificati che presentano la scadenza tra il 1° marzo 2020 e 1° settembre 2021, viene estesa la validità fino al 30 settembre 2021.

- **M334:** riguardante i certificati dei Consulenti in materia di Trasporto Merci Pericolose. Per i certificati che presentano la scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, viene estesa la validità fino al 30 settembre 2021.

- **M336:** riguardante l'ispezione periodica e la prova dei recipienti a pressione per il trasporto di gas della Classe 2. Per i numeri ONU, appartenenti alla classe 2, riportati nell'Accordo Multilaterale, è autorizzato il trasporto in deroga fino al 30 giugno 2021, anche se i recipienti a pressione hanno superato la data di scadenza dell'ispezione e della verifica periodica.

Gli Accordi Multilaterali sono validi sul territorio nazionale e sul territorio internazionale per gli Stati che hanno sottoscritto gli stessi Accordi.

## PREVENZIONE INCENDI

### PROROGA SCADENZE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO

---

Con Decreto-Legge 23 luglio 2021 – n. 105 la scadenza dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19 è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2021.

Ne deriva pertanto un ulteriore aggiornamento delle proroghe degli atti amministrativi in scadenza, con particolare riferimento alla disciplina della sicurezza antincendio.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la nuova data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

E' stato inoltre pubblicato dai [Vigili del Fuoco un quesito del 19 luglio 2021 n.11180](#) sulla proroga per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli edifici sottoposti a tutela.

La nota indica che per quanto riguarda gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del [d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42](#), la [legge di Bilancio 2019](#) ha disposto la proroga dell'adeguamento al 31 dicembre 2022.

Nel frattempo i responsabili delle attività dovranno in ogni caso attuare misure compensative sul rischio aggiuntivo, qualora emergessero difformità tra lo stato di fatto e le prescrizioni della norma corrente.

## RIFIUTI

### CONVERSIONE IN LEGGE DEL CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI

---

Publicata la Legge 29.7.2021, n. 108, di conversione con modificazioni, del Decreto-Legge 31.05.2021, n. 77 cosiddetto "Decreto Semplificazioni" recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» (Supplemento ordinario n. 26, Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30.07.2021).

Con detta Legge n. 108/2021, in vigore dal 31 luglio u.s., sono state introdotte modifiche alle disposizioni relative alla gestione dei rifiuti e degli imballaggi ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; si evidenziano di seguito le principali di interesse per le aziende associate.

**Cessazione della qualifica di rifiuto:** l'art. 34 modifica l'art. 184-ter c. 3 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo che le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 per lo svolgimento di operazioni di recupero siano rilasciate o rinnovate previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Vengono inoltre modificate le modalità dei controlli da parte di ISPRA o delle ARPA (art. 184-ter commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies).

**Rifiuti assimilati agli urbani:** l'art. 25, comma 1, lett. a) sopprime le parole "e assimilati" dall'intero testo della parte relativa alla gestione dei rifiuti del D.Lgs. n. 152/2006 ed anche dall'art. 258, c. 7 che riguarda le sanzioni. Questa modifica è in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n. 116/2020 che ha eliminato la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani.

**Esclusioni dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di rifiuti:** l'elenco dei casi ex art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 ai quali non si applica il regime dei rifiuti è stato integrato con l'aggiunta delle ceneri vulcaniche laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, e degli articoli pirotecnici, mentre sono esclusi i materiali esplosivi in disuso.

**Attestazione di avvenuto smaltimento:** l'art. 35, comma 1, lett. c) elimina l'obbligo dell'attestazione di avvenuto smaltimento stabilito dall'art. 188, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006. Viene previsto che in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente Decreto, **la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.**

**Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture:** l'Art. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare) introduce la lettera e-bis all'art. 188, riscrivendo completamente il comma 5 dell'art. 230. Tale comma tratta lo specifico caso dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, che si devono considerare prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Vengono inoltre fornite le disposizioni per la gestione della raccolta e del trasporto.

**Elenco dei rifiuti:** Viene sostituito l'allegato D, relativo ai cd. Codici EER, della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, per renderlo conforme alla disciplina comunitaria (art. 35, comma 1, lett. m)).

Il testo del Decreto-Legge è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## EMERGENZA COVID-19 PROROGA VALIDITA' CERTIFICAZIONI PER LE ESENZIONI ALLE VACCINAZIONI ANTI COVID

---

Prorogata la validità delle certificazioni per le esenzioni alle vaccinazioni anti Covid. Lo ha stabilito una nuova Circolare del Ministero della Salute prot. n. 43366 del 25 settembre 2021, che precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, fatta eccezione per i casi in cui contengano dati sensibili non necessari, come la motivazione clinica dell'esenzione stessa, che non deve essere indicata esplicitamente.

**Con la proroga le esenzioni avranno validità fino al 30 novembre 2021.** Sono valide anche quelle rilasciate, a patto che contengano solo i seguenti dati:

Dati anagrafici del soggetto interessato, quali nome, cognome e data di nascita.

La dicitura "Soggetto esente alla vaccinazione anti Sars-Cov-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105".

La data di validità dell'esenzione, con il testo "Certificazione valida fino al (data)".

Dati relativi al Servizio vaccinale in cui opera il medico.

Timbro e firma del medico.

**L'esenzione sostituisce il Green pass per i soggetti che non possono sottoporsi al vaccino anti Covid e che, salvo ulteriori chiarimenti da parte del Ministero della Salute, non sono tenuti a sottoporsi al tampone per accedere ai luoghi in cui è necessario il certificato verde.**

Si ricorda che la certificazione di esenzione è rilasciata a tutti i pazienti che non possono sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti Covid per la presenza di determinate condizioni cliniche documentate che ne attestino la controindicazione. Tali condizioni possono essere temporanee, e quindi far slittare la vaccinazione per un tempo definito, o permanenti.

Le persone a cui è rilasciata l'esenzione per il vaccino anti Covid e quindi per il Green pass, si legge ancora nella circolare, devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a usare i dispositivi di protezione, cioè le mascherine, evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale.

La certificazione viene compilata direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle asl e degli enti sanitari regionali, oppure dai medici di Medicina generale o dai pediatri di libera scelta che aderiscono alla campagna vaccinale. rilasciata a titolo gratuito, e il medico deve avere cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche in formato digitale, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali, con modalità definite dalle Regioni e dalle Province autonome. Per il rilascio di tali certificazioni possono essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.

Il Documento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## CONVENZIONI APINDUSTRIA

---

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.  
Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti [a.uberti@apiverona.net](mailto:a.uberti@apiverona.net) - 045 8102001

**ACCOR HOTELS** – Settore Alberghiero

**ADECCO** - Agenzia per il Lavoro

**ATEMPO** - Agenzia per il Lavoro

**BEST WESTEN** – Settore Alberghiero

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e visite specialistiche

**CEMS SRL** – Convenzione Covid

**CENTRO BERNSTEIN** – Fisioterapia, Wellness e Fitness

**CENTRO DI MEDICINA SPA** – Convenzione Covid

**CESARO E ASSOCIATI** – Agenzia per il Lavoro

**DOLOMITI ENERGIA** – Energia Elettrica

**DOLOMITI ENERGIA** - Gas

**ECOBAS** – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

**EDENRED ITALIA** – Benefit e Welfare Aziendale

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

**EULER HERMES** – Servizi Assicurativi alle Aziende

**EUROPCAR** – Autonoleggi

**EUROTECNICA** – Vendita, Noleggio e Assistenza macchine per ufficio

**FCA STELLANTIS** – Automobili

**GAP STUDI E CONSULENZE SRL** – Servizi di consulenza alle Aziende

**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il Lavoro

**GI GROUP** – Agenzia per il Lavoro

**GI SAMSIC HR** – Agenzia per il Lavoro

**GIRARDI E ASSOCIATI** – Sistemi Elettronici d'allarme

**GIUSTACCHINI PRINTING** – Noleggio Printing, Computing, Mobile, Arredo per Ufficio

**GRUPPO CENTRO PAGHE** – Software e servizi per la gestione del personale

**HERTZ** – Autonoleggi

**HYUNDAI** – Automobili

**ITALSICUREZZA** – Videosorveglianza Security e Safety

**LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s.** - Servizi alle imprese

**LINEA UFFICIO SERVICE** – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa,

cancelleria per ufficio, scuole e comunità

**NEXIVE** – Servizio Postale Privato

**NORDEST GROUP** – Leasing Finanziario e Operativo – Noleggio a lungo termine

**ROE'** – Prodotti antisettici - Igienizzanti

**SAMSUNG** – Elettronica Smartphones

**SEA Società per Azioni** – Esercizi Aeroportuali

**SPORTING CLUB ARBIZZANO** – Fitness, tennis, nuovo, benessere

**STARHOTELS** – Settore Alberghiero

**TARGET SALUTE** – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro – Convenzione Covid.

**TOMMASI FAMILY ESTATE** – Ristorazione, Vino e Enoturismo

**TRANSALDI** – Consulenze doganali

**UM TOOLS** – Utensili e Attrezzature per Aziende Metalmeccaniche

**UPS** – Spedizioni e Logistica Aziendale

**VERPUL** – Articoli per la Pulizia Industriale

**VIA MILANO PARKING** – Parcheggi Aeroportuali

**VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia Assicurazioni

**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed Eventi

**VOLKSWAGEN** – Veicoli commerciali